

Articolo 3 Disposizioni finali

1. La mancata comunicazione secondo le modalità ed entro i termini previsti, dal precedente articolo 1, è sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. La presente deliberazione viene comunicata al Presidente del Collegio commissariale della cassa congruaggio per il settore elettrico nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avendo effetto dalla data della pubblicazione.

Delibera 27 ottobre 1998, n. 132

AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 1998,

Premesso che:

- rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150, del 30 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 74/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- la deliberazione n. 74/98 ha disposto l'imputazione al conto costi energia di una quota, precedentemente imputata al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, dei contributi relativi al costo evitato di combustibile riconosciuti all'energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché all'energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997, disponendo contestualmente le conseguenti modificazioni tariffarie;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 150, del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 106/97), 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, e dalla soprarichiamata deliberazione n. 74/98;

Visti in particolare:

- l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";
- l'articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l'al-

tro, che "Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare";

Considerato che una diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili determina un aumento della quota del contributo a titolo di costo evitato di combustibile a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

Ritenuto che si debba aggiornare la componente tariffaria A3 per far fronte ai maggiori contributi a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilati a seguito della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili;

DELIBERA

Articolo 1 **Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili**

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo giugno - settembre 1998, è fissato pari a 18,753 L/Mcal;

Articolo 2 **Aggiornamento della tariffa elettrica**

1. Le aliquote delle componenti A1 e A3 e della parte B della tariffa elettrica sono aggiornate come indicato nelle tabelle 1 e 3 allegate, che sostituiscono le corrispondenti tabelle della deliberazione n. 70/97.
2. Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 42,1 L/kWh;

Articolo 3 **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 novembre 1998.

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97*Valori in lire/kWh*

CLASSI DI UTENZA	Componenti inglobate della parte A	Parte B	Importo totale inglobato in tariffa
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	21,2	18,9	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	44,4	72,0	116,4
2) Forniture per usi agricoli	34,8	49,9	84,7
3) Altri usi	37,1	53,6	90,7
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	27,9	36,3	64,2
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	24,9	34,8	59,7
6) Alluminio primario	7,5	5,7	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,3	3,4	8,7

Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A*Valori in lire/kWh*

CLASSI DI UTENZA	A1	A2	A3	A3bis
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	10,4	1,5	9,3	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	30,8	1,6	12,0	7,0
2) Forniture per usi agricoli	22,3	1,6	10,9	7,0
3) Altri usi	24,1	1,7	11,3	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	17,1	1,4	9,4	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	16,3	1,1	7,5	4,8
6) Alluminio primario	2,5	2,2	2,8	-
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	1,7	1,1	2,5	-
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	-	2,3

Delibera 27 ottobre 1998, n. 133

ADEGUAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE NOVEMBRE – DICEMBRE 1998) DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA METANO E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 23 APRILE 1998, N. 41/98

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 1998,

Premesso che nel semestre di riferimento si è verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 aprile 1998, n. 41/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) superiore a 11 L/kg;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: D M 13 marzo 1997);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993;

DELIBERA

1. A decorrere dall'1 novembre 1998, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991 come modificato dal DM 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori:

- per il prezzo di riferimento del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med. base Genova – Lavera, il valore di 212,37 L/kg;
- per il prezzo di riferimento del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 450,42 L/kg;
- per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, risultanti dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera, il valore di 198,94 L/kg;

- per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, rilevati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 436,07 L/kg.
- 2. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, sono diminuite di 8,4 L/mc in termini di metano con potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 0,91 L/Mcal.
- 3. Le aziende distributrici sono tenute a provvedere alla pubblicazione dei nuovi valori delle tariffe sul bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero sul foglio annunci legali delle province interessate entro dieci giorni decorrenti dal termine di cui al precedente punto 1.
- 4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Delibera 4 novembre 1998, n. 134

APPLICAZIONE DI TARIFFE SPECIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA, OSPITATA NEI MODULI "CONTAINER" TEMPORANEI PREDISPOSTI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, COLPITA DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA DOPO IL 26 SETTEMBRE 1997

(Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 novembre 1998,

Premesso che:

- gli eccezionali eventi sismici verificatisi dopo il 26 settembre 1997 in alcune aree delle regioni Marche e Umbria richiedono interventi nella materia tariffaria di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) volti a sopperire ai disagi creatisi nell'utenza coinvolta dallo stato di emergenza ed ospitata nei moduli "container" temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile;
- il Sottosegretario di Stato per il Coordinamento della protezione civile con lettera del 22 settembre 1998, a cui allegava un precedente carteggio con l'Enel Spa. con sede legale in via G. B. Martini, 3, Roma, segnalava all'Autorità l'opportunità di praticare un trattamento tariffario speciale in favore della sopradetta utenza;
- l'utilizzo dei suddetti moduli "container" temporanei consistenti in strutture prefabbricate impone, per ragioni di sicurezza, di evitare il ricorso a fonti energetiche nella circostanza pericolose (quali il gas) e per contro richiede un eccezionale livello di utilizzo dell'energia elettrica per soddisfare elementari esigenze abitative e sociali e commerciali (quali riscaldamento dei locali, riscaldamento di acqua, uso di cucina);
- gli obiettivi generali di carattere sociale costituiscono una delle principali finalità dell'azione amministrativa dell'Autorità in materia tariffaria;

Visto l'articolo 1 e l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481:

Visto il documento "Proposta di delibera per la fornitura di energia elettrica all'utenza ospitata nei moduli "container" temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, colpita da eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 novembre 1997" (PROT.AU/98/203);

Ritenuta:

- l'opportunità che siano praticati agli utenti ospitati nei moduli "container" temporanei ad uso abitativo ubicati nelle zone colpite dai sopradetti eventi sismici le tariffe di "fascia sociale" relative all'erogazione di energia elettrica per usi domestici, indipendentemente dalla potenza impegnata e dal consumo mensile;
- altresì l'opportunità di applicare una congrua riduzione dei corrispettivi di potenza e della parte variabile della tariffa per la fornitura di energia elettrica nei moduli "container" temporanei adibiti ad usi diversi dagli usi abitativi;
- l'opportunità di limitare ad un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrente dal giorno 1 dicembre 1997 l'applicazione delle tariffe speciali sopracitate in favore della sopradetta utenza, salvo uniformare detto periodo in relazione alle ulteriori proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza per le aree colpite dagli eventi sismici di cui in premessa;

DELIBERA

Articolo 1 Tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica all'utenza, ospitata in moduli "container" temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997

Alle forniture di energia elettrica effettuate nei moduli "container" temporanei ad uso abitativo, sociale o commerciale predisposti dal Dipartimento della protezione civile nelle aree delle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi dopo il 26 settembre 1997 si applicano, a decorrere dall'1 dicembre 1997 e per un periodo non superiore ai diciotto mesi, le seguenti tariffe:

- a) forniture di energia elettrica per usi domestici, indipendentemente dalla potenza impegnata e dallo scaglione di consumo:
 - quota fissa mensile, per ogni kW di potenza impegnata, pari a un terzo della quota fissa mensile prevista dalla vigente normativa tariffaria per le forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente;
 - parte variabile della tariffa elettrica pari a quella prevista dalla vigente normativa tariffaria per le medesime forniture con consumi fino a 75 kWh mensili.
- b) forniture di energia elettrica per usi diversi dagli usi domestici:
 - una riduzione del 35% dei corrispettivi di potenza e della parte variabile della tariffa in vigore.

Alle forniture di cui al comma 1, lettera a) non si applica quanto previsto dal comma 2 del capitolo 1, comma 2 del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 301

del 24 dicembre 1993 e dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 150 del 30 giugno 1997.

Articolo 2 Disposizioni finali

Il periodo di diciotto mesi di cui all'art. 1 sarà automaticamente esteso in relazione ad eventuali proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza per le aree colpite dagli eventi sismici di cui alla presente deliberazione;

Le disposizioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Delibera 24 novembre 1998, n. 150

**ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 20, LETTERA d) DELLA LEGGE N. 481/95 NEI
CONFRONTI DI ENEL SPA: CASO COGEN-SEABO SPA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 1998,

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

Visto in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) della legge n. 481/95;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il provvedimento CIP del 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;

Visto il regolamento, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera del 30 maggio 1997, n. 61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

Vista la delibera dell'Autorità 3 settembre 1998, n. 105/98, riguardante l'avvio di istruttoria formale sul caso COGEN-Seabo verso Enel Spa;

Considerato quanto segue:

1. Premessa

Con lettera in data 21 aprile 1998, la Seabo Spa, Società energia ambiente Bologna, con sede legale al viale C. Berti Pichat, n. 2/4, Bologna, per conto della sua partecipata Società consortile COGEN Srl, con sede legale nel medesimo viale C. Berti Pichat, n. 2/4, Bologna (di seguito: COGEN), ha segnalato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) il rifiuto dell'Enel Spa (di seguito: Enel) di stipulare un contratto di scambio avente ad oggetto l'energia elettrica prodotta dall'impianto di cogenerazione, associato a rete di teleriscaldamento urbano, di proprietà della COGEN, ubicato in Bologna, via Paolo Nanni Costa, n. 10.

2. Descrizione del caso

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Mica) 19 settembre 1992, la COGEN è stata autorizzata ad installare e ad esercire la centrale di cogenerazione ubicata alla via P. Nanni Costa, n. 10, in Bologna nonché, ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), alla libera circolazione dell'energia elettrica dalla stessa prodotta, tra i soggetti partecipanti la società consortile.

La COGEN, ottenuta l'autorizzazione alla libera circolazione, ha inoltrato all'Enel, fin dal febbraio 1994, la richiesta per la formalizzazione della convenzione di scambio dell'energia elettrica prodotta dall'impianto in argomento, ai sensi del decreto del Mica 25 settembre 1992.

Nelle more, essendo intervenuta una variazione nella compagine societaria della COGEN, questa ha provveduto a richiedere al Mica una modifica dell'autorizzazione a suo tempo concessa, che tenesse conto della variazione dei soggetti partecipanti al consorzio. L'esigenza di un'autorizzazione che tenesse conto della variazione era stata, peraltro, evidenziata dall'Enel stessa che, con lettera 21 luglio 1995, aveva condizionato alla "nuova" autorizzazione ministeriale "... la redazione e ... (il) successivo perfezionamento della convenzione di scambio", dopo aver -con lettera 23 giugno 1994- quantificato la spesa per gli interventi sulla rete a carico del produttore e richiesto ulteriore documentazione espressamente finalizzata alla formalizzazione dello scambio.

Con decreto del 17 novembre 1995, il Mica ha confermato l'autorizzazione di cui al decreto 19 settembre 1992, apportando le modifiche conseguenti alle variazioni segnalate dalla COGEN.

Con lettera del 3 giugno 1996, l'Enel -*melius re perpensa*- ha proposto alla COGEN di addivenire ad una convenzione di vettoriamiento (anziché di scambio) in quanto "*il vettoriamiento ... meglio si presta a soddisfare i fabbisogni energetici delle aziende che costituiscono il ... Consorzio, a fronte delle caratteristiche costruttive e di funzionamento ... [dell'] impianto...*".

Con lettera 26 giugno 1996, la COGEN ha ribadito la propria intenzione alla stipula della convenzione di scambio, evidenziando il *revirement* dell'Enel, la quale fino ad allora aveva opposto solo ostacoli di tipo procedimentale (*i.e.*: carenze nella documentazione prodotta).

Con lettera dell'11 ottobre 1996, l'Enel ha ribadito che "*il vettoriamiento - oltre a consentire il soddisfacimento dei ... fabbisogni energetici e di ottimale utilizzazione ... [dell'] impianto di produzione - assicura le più idonee condizioni per la libera circolazione dell'energia ed è rispondente alle esigenze di economicità generale cui il D.M. 25.09.92 subordina la stipula degli accordi tra produttori ed Enel Spa*";

La COGEN, preso atto dell'indisponibilità e, quindi del sostanziale rifiuto, dell'Enel ad addivenire alla stipula del contratto di scambio, e tenuto conto della necessità di arrivare al più presto a regolare in modo definitivo i quantitativi di energia elettrica nel frattempo immessi in rete, con lettera in data 2 aprile 1997, dichiarava di accettare la proposta relativa alla stipula del contratto di vettoriamiento, "...con riserva di ottenere...", alla scadenza dello stesso, la stipula del contratto di scambio.

La convenzione di vettoriamiento è stata siglata dalle parti in data 21 ottobre 1997 ed è attualmente in vigore.

3. Risultanze istruttorie

Gli uffici dell'Autorità, a seguito della segnalazione di cui in premessa, hanno provveduto ad avviare un'indagine preliminare, convocando i soggetti interessati per l'e-

same e la valutazione della questione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), gli uffici dell'Autorità hanno quindi richiesto alla COGEN e all'Enel l'invio di documentazione. Sulla base della documentazione trasmessa dalle parti, nonché sulla base degli incontri tenutisi il 13 maggio 1998 con i rappresentanti della COGEN e il 9 giugno 1998 con i rappresentanti dell'Enel, sono stati effettuati gli accertamenti preliminari.

Con delibera 3 settembre 1998, n. 105/98, l'Autorità ha avviato istruttoria formale sul caso in oggetto, assegnando alle parti il termine di 20 giorni, decorrenti dalla comunicazione della delibera, per la presentazione di memorie scritte e per la richiesta dell'audizione finale. La comunicazione alle parti della delibera in parola è avvenuta a mezzo lettera raccomandata datata 25 settembre 1998, pervenuta alla COGEN in data 2 ottobre 1998 e all'Enel in data 5 ottobre 1998.

Nell'ambito di tale istruttoria formale:

la Società consortile COGEN ha richiesto l'audizione finale, tenutasi il 4 novembre 1998;

l'Enel, con lettera in data 12 novembre 1998 (prot. n. A/144), pervenuta all'Autorità il successivo giorno 24 (prot. Autorità n. 010908), ha trasmesso una memoria scritta. Nell'adozione del presente provvedimento, l'Autorità non ha tenuto conto delle argomentazioni in essa memoria contenute essendo la stessa pervenuta oltre il termine di venti giorni assegnato dalla deliberazione di avvio di istruttoria formale.

3.1 Argomentazioni delle parti

Società consortile COGEN srl

La COGEN ha contestato il rifiuto opposto dall'Enel alla stipula della convenzione di scambio richiamando la disciplina vigente in materia di scambio di energia elettrica. In ogni caso, la COGEN assume il diritto alla stipula di una convenzione di scambio discenderebbe dai contenuti delle lettere 23 giugno 1994 e 21 luglio 1995; dove sarebbe rinvenibile l'assunzione da parte dell'Enel di una obbligazione alla stipula della convenzione in parola.

Da un punto di vista tecnico-economico, l'esigenza di ottimale utilizzazione dell'impianto di produzione, richiamata nelle premesse della convenzione tipo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, sarebbe soddisfatta dall'applicazione nel caso di specie dell'istituto dello scambio e non del vettoriamento.

Infine, assume la COGEN, la "*esigenza di economicità generale*", che sottenderebbe alla scelta dell'Enel di accordare il vettoriamento anziché lo scambio, sarebbe invocata a sproposito, in quanto l'Enel, in tal modo, porrebbe in essere il contratto per lei più conveniente e meno oneroso, del tutto disattendendo le esigenze del produttore.

Enel Spa

L'Enel ha motivato la propria condotta sostenendo che l'autorizzazione rilasciata dal Mica, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), attenga alla sola "*libera circolazione*" e non incida, in alcun modo, all'impiego dell'energia, prevedendo entrambe le possibilità di uso (scambio e vettoriamento). Da ciò discenderebbe che la scelta del tipo di contratto debba essere rimessa alla trattativa delle parti. Nel caso di specie, l'Enel avrebbe rifiutato di addivenire alla stipula della convenzione di scambio richiesta dalla COGEN in quanto ha ritenuto che questo servizio

non avesse i requisiti di economicità generale previsti dalle leggi vigenti e si configurasse, invece, come un servizio alla produzione piuttosto che alla distribuzione.

4. Valutazione giuridica

L'articolo 23, comma 1, della legge n. 9/91, dispone che: "per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'art. 22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, come sostituito dal comma 1 dell'art. 20, è consentita la libera circolazione all'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, recante "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive".

La scelta della modalità tecnica per svolgere l'attività autorizzata viene, implicitamente, rimessa al produttore, il quale può optare - purché sussistano le condizioni tecniche di compatibilità - per lo scambio o per il vettoriamiento.

La disciplina dei servizi di vettoriamiento e scambio di energia è contenuta nella medesima legge n. 9/91 (articoli 20 e 22) e nei provvedimenti di essa attuativi (provvedimento CIP del 29 aprile 1992, n. 6 e decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992).

In particolare, l'indicazione delle condizioni di erogazione dei servizi è demandata, nel caso della produzione da fonti convenzionali, ad "...*apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica ... ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'ENEL* ..."; nell'ipotesi di produzione da fonti rinnovabili ed assimilate - qual'è quella di cui ci si occupa - l'articolo 22 della legge n. 9/91 prevede che le condizioni di erogazione siano contenute in "... *apposite convenzioni con l'ENEL in conformità ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali* ...".

Come è noto, tale convenzione tipo è stata emanata con il decreto ministeriale 25 settembre 1992 e costituisce, fin tanto che non intervenga il mutamento dell'assetto dell'intero sistema, a seguito del recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, la disciplina vigente per l'accesso ai servizi di scambio e vettoriamiento e le condizioni cui detti servizi devono essere erogati.

L'obbligo per l'Enel di accordare lo scambio è altresì desumibile dall'articolo 5 della convenzione di concessione 28 dicembre 1995 (*Obblighi del servizio universale*) dove, espressamente, vengono attribuite alla Concessionaria le *obbligazioni di interesse economico generale* derivanti dalle disposizioni della legge n. 9/91 in materia di scambio, vettoriamiento e cessione, con l'obbligo (per la Concessionaria) di osservare il principio della *parità di trattamento* tra i soggetti richiedenti.

Ai sensi della disposizione di cui all'articolo 23 della legge n. 9/91, la Società consortile COGEN, con decreti del Mica 19 settembre 1992 e 17 novembre 1995, è stata autorizzata alla libera circolazione dell'energia elettrica prodotta dalla centrale di cogenerazione sita in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 10, tra i soggetti costituenti il consorzio.

Ottenuta l'autorizzazione ministeriale, la COGEN ha richiesto all'Enel la formalizzazione di una convenzione di scambio, valutando tale modalità conforme alle condizioni di erogazione del servizio previste dalla disciplina di attuazione della legge n. 9/91

sopra richiamata oltre che maggiormente rispondente alle esigenze dei consorziati.

Il rifiuto opposto dall'Enel alla stipula della convenzione richiesta dalla COGEN si pone, invero, in contrasto con la disciplina di riferimento, laddove, nel caso dello scambio, la lettera B) della convenzione-tipo allegata al decreto del Mica 25 settembre 1992), condiziona l'accoglimento della richiesta del produttore alla rispondenza della stessa alle esigenze connesse ad una ottimale utilizzazione degli impianti di produzione e alla economicità generale, avuto riguardo alle finalità di coordinamento di cui all'articolo 22 della legge n. 9/91.

Quanto alla compatibilità della richiesta di scambio presentata da COGEN alle condizioni tecniche sottese all'*ottimale utilizzazione degli impianti di produzione* è di tutta evidenza che l'istituto dello scambio sia senz'altro più funzionale al soddisfacimento delle esigenze produttive dei consorziati, ove si consideri che non vi è simultaneità tra produzione e consumo di energia all'interno del consorzio.

Quanto alla rispondenza della richiesta alle condizioni relative alla *economicità generale ed alle finalità di coordinamento* dei programmi di settore, nessuna argomentazione contraria al riguardo è stata utilmente addotta dall'Enel la quale, da un lato si è limitata ad una mera petizione di principio deducendo da una parte la *convenienza* per la richiedente di una convenzione di vettoriamento, piuttosto che di una di scambio; e dall'altro lato la carenza, nel caso di specie, della "economicità generale".

Tale ultima asserzione risulta essere smentita sia, dalla operatività di convenzioni di scambio accordate dall'Enel per fattispecie analoghe a quella in esame quanto alle caratteristiche tecnico-funzionali; sia, dalla stessa condotta negoziale dell'Enel che, dapprima ha avviato l'*iter* istruttorio, svolgendo le attività tecniche propedeutiche all'attivazione dello scambio e quant'altro fosse funzionale alla formalizzazione della relativa convenzione, e poi, ritenendo la stessa non più conveniente ed "economica", ha operato una inversione di comportamento adducendo la non corrispondenza della richiesta alle esigenze di "economicità generale"; con ciò probabilmente *confondendo* la "economicità" che deve essere perseguita nella gestione di una società di capitali e l'*economicità generale* che è sottesa alla gestione del servizio elettrico e deve essere comunque perseguita dalla società di capitali Concessionaria di detto servizio.

Ne consegue, quindi, che la richiesta della COGEN presenta le condizioni previste dal quadro normativo vigente per la stipula di un contratto di scambio, sulla base della convenzione tipo prevista dal decreto del Mica 25 settembre 1992 e dal titolo IX del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6.

Gli esiti dell'istruttoria svolta non evidenziano peraltro elementi in fatto o in diritto tali da far venir meno l'obbligo previsto dal quadro di riferimento sopra delineato a carico del concessionario delle attività elettriche; tale quadro potrebbe mutare a seguito del recepimento nella normativa nazionale e dell'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996.

Pertanto, si ritiene che l'Enel non stia correttamente applicando la normativa sopra richiamata e tenga un comportamento lesivo dei diritti della COGEN. Comportamento che potrebbe cagionare un danno economico alla stessa qualora l'Enel insistesse nel rifiutare la stipula della convenzione di scambio.

Ritenuto che il comportamento dell'Enel nei confronti della Società consortile COGEN costituisca presupposto per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;

Su proposta del prof. Sergio Garribba, nella sua posizione di Relatore designato nell'istruttoria formale di cui alla delibera dell'Autorità 3 settembre 1998, n. 105/98,

ORDINA

Ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, all'Enel Spa, con sede legale in via G. B. Martini, n. 3, 00198 Roma, di aderire alla richiesta della Società consortile COGEN srl, con sede legale al viale C. Berti Pichat, n. 2/4, Bologna, stipulando una convenzione per lo scambio dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cogenerazione ubicato in Bologna, via Paolo Nanni Costa, n. 10, di proprietà della medesima società.

DELIBERA

1. Di comunicare il presente provvedimento all'Enel Spa, con sede legale in via G. B. Martini n. 3, 00198 Roma, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;
2. Di informare, altresì, l'Enel Spa che la mancata ottemperanza a quanto sopra disposto costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2 comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481;
3. Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.